



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI  
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice delegato dott. Giuseppe Marseglia

Vista la domanda depositata in data 12.12.2022 da TOMMASINO CARLO con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 2.02.2023;

Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;

Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di Cassano delle Murge, Eredi De Candia Antonio e Giove Agata Valentina, contenenti in realtà precisazioni dei relativi crediti e senza alcuna opposizione all'omologazione.

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame non sono state proposte contestazioni sulla convenienza e, come già chiarito, anche le osservazioni pervenute si sono limitate a mere precisazione dei relativi crediti senza alcuna opposizione all'omologazione.

Inoltre, come correttamente evidenziato dal Gestore della crisi, dette precisazioni in concreto nulla modificano rispetto al piano proposto sia in ordine ai termini economici che a quelli temporali.

Ciò premesso, ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).

Il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo il versamento della somma di € 29.708,96, mediante il pagamento di n 43 rate mensili di € 500,00 ciascuna, da detrarre dal reddito mensile del ricorrente, a partire dal mese successivo dall'omologazione della proposta.

Il piano dei pagamenti prevede:

- la soddisfazione dei crediti privilegiati al 100,00% del loro ammontare;
- la soddisfazione dei crediti chirografari al 20,00% del loro ammontare;



- la soddisfazione dei crediti prededucibili dell'OCC, per il 100,00% del loro ammontare.

I pagamenti dovranno avvenire con cadenza mensile secondo lo schema riportato nella relazione definitiva.

Le rate saranno versate dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.

Il compenso destinato all'OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da TOMMASINO CARLO e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da TOMMASINO CARLO

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;

risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso a Bari in data 2 maggio 2023

Il Giudice  
dott. Giuseppe Marseglia

